



Comune di Modugno
(Prov. di Bari)

**REGOLAMENTO DEI CENTRI SOCIALI
POLIVALENTI PER GLI ANZIANI**

Art.1 *Principi generali*

1. Il funzionamento dei centri sociali polivalenti per gli anziani istituiti dal Comune di Modugno nell'ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dal D.P.R. 24 luglio 1977, è regolamentato dalla Legge n. 140/90, dalla Legge 328/2000, dalla Legge Regionale n. 19/2006 e Regolamento Regionale n. 4/2007 secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla normativa Regionale è disciplinato dal seguente regolamento.
2. I Centri sono strutture di servizio territoriale e di quartiere **che** costituiscono un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, (ogni attività svolta all'interno dei Centri che pur non essendo di competenza degli stessi è comunque di competenza comunale potrà vedere utilizzato personale dell'Amministrazione per l'espletamento delle attività stesse a seconda della materia trattata) **onde** evitare l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone anziane e mantenere i livelli di autonomia delle persone e supportare la famiglia.
3. I Centri si pongono come veicolo di scambi culturali e sociali fra le diverse fasce di età presenti sul territorio e non sono, pertanto, complemento delle altre strutture sociali già funzionanti.
4. Il servizio dei Centri si ispira ai principi del decentramento e della partecipazione ed opera nella ricerca continua di un adeguamento sempre maggiore alle richieste delle persone anziane ed alle esigenze della popolazione in generale anche attraverso la promozione di istanze.

Art.2 *Obiettivi e indirizzi di intervento.*

1. Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi ed i cittadini delle altre fasce di età, i centri sociali degli anziani, nell'ambito della loro piena autonomia di programmazione e gestione, articolano le loro attività sulla base dei seguenti indirizzi:
 - a- propulsione e programmazione verso l'esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio;
 - b- promozione e sviluppo di attività ricreative, ludiche e culturali mediante visite di strutture o luoghi nell'ambito urbano ed extra urbano;
 - c- promozione di attività legate al recupero della tradizione del territorio ed indirizzate a fasce di età inferiori;
 - d- partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici ed in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina;
 - e- promozione di attività lavorative e artigianali (artigianato occupazionale e conservativo di valori tradizionali e culturali con l'impiego di strumenti di lavoro ed utensili vari) utilizzando l'esperienza di artigiani anziani esperti in mestieri in via di estinzione;

- f- promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione dagli infortuni domestici, ecc.;
- g- promozione e programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio di esperienze culturali con l'impiego di idonei strumenti (proiettori cinematografici, registratori, impianti fonici, giochi, televisori, stampa quotidiana, ecc.);
- h- organizzazione di riunioni conviviali limitatamente a particolari festività sia all'interno che all'esterno del Centro;
- i- impiego degli anziani in forme di volontariato sociali e culturale e in attività socialmente utili.

2. La frequenza dei Centri deve essere sempre considerata sulla base della capienza dei locali e devono sempre essere rispettate le norme in materia di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini ai sensi della normativa vigente.

Art.3

Individuazione delle strutture

I Centri sono localizzati in strutture comunali o poste a disposizione dal Comune e per quanto attiene le caratteristiche strutturali si rimanda a quanto stabilito dall'art. 106 del Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007.

1. Le strutture da destinare a Centro sociale degli anziani devono essere reperite preferibilmente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune e devono essere ubicate in modo equilibrato rispetto al territorio ed alla popolazione, devono avere locali idonei per lo svolgimento di attività molteplici.
2. E' compito dell'Amministrazione Comunale svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture individuate alle norme vigenti e vigilare sul buono stato delle stesse. Con particolare attenzione a:
 - adeguamento alle norme in materia di igiene, norme antinfortunistiche, abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza, antincendio, ecc.;
 - dotazione del necessario arredamento;
 - allaccio delle varie utenze.
3. Qualora non dovessero esistere le condizioni di cui al comma 2, l'Amministrazione Comunale, su proposta dell'Assessorato ai Servizi Sociali, deve reperire i locali necessari anche attraverso l'istituto della locazione.

Art.4
Modalità di istituzione

1. L'istituzione dei Centri sociali degli anziani è una competenza del Consiglio Comunale e del Coordinamento Istituzionale di Ambito che dovranno determinare in materia adottando apposita deliberazione.
2. Qualora l'istituzione del Centro avviene nel corso dell'anno, il relativo funzionamento sarà garantito con i fondi a disposizione sul bilancio corrente.

Art.5
Personale dell'Amministrazione Comunale

1. I Centri sociali, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si avvalgono delle prestazioni degli assistenti sociali, degli educatori sociali, degli animatori sociali, ciascuno per 36 ore settimanali e del personale amministrativo che presta servizio presso il servizio sociale del comune.
2. L'Amministrazione, a seconda delle esigenze e dei programmi da realizzare, assicura la presenza del personale in forze alla stessa e inoltre può avvalersi della collaborazione degli operatori culturali e sportivi delle Associazioni accreditate, regolarmente iscritte nell'apposito albo Comunale.

Art. 6
Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi ai Centri sociali degli anziani, previa domanda al Comitato Direttivo, gli anziani autosufficienti residenti nel Comune di Modugno che abbiano raggiunto l'età del pensionamento secondo le leggi vigenti o che siano titolari di pensione di inabilità, di invalidità civile e di invalidità lavorativa.
2. Non è consentita l'iscrizione a più Centri sociali degli anziani del Comune di Modugno.
3. E' compito del servizio sociale del comune controllare la regolarità delle iscrizioni ai Centri e far rilevare ai Centri stessi eventuali anomalie.

Art. 7
Modalità di iscrizione

1. Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno presso il Centro, a cura del Comitato di Gestione.
2. Le iscrizioni sono raccolte su apposite schede che, oltre i dati anagrafici dovranno riportare:
 - a- la data di iscrizione o di rinnovo della iscrizione;
 - b- la firma per esteso dell'iscritto;
 - c- autocertificazione relativa alla residenza;

d- la firma del Presidente del Comitato di gestione o di un suo delegato.

3. Le schede di iscrizione sono conservate presso i locali del Centro a cura del Comitato di Gestione.
4. In caso di vacanza del Comitato di Gestione le competenze dello stesso vengono assunte dall'Assessore ai servizi sociali che può nominare un suo delegato.

Art. 8

Rinnovo delle iscrizioni

1. Le iscrizioni devono essere rinnovate ogni tre anni nell'arco temporale espressamente indicato e pubblicizzato dall'Amministrazione con le stesse modalità previste per la prima iscrizione.
2. Presso l'Assessorato ai servizi sociali del Comune sono conservati gli elenchi degli iscritti da aggiornarsi annualmente con le variazioni comunicate dai Centri.

Art. 9

Organismi di gestione e di coordinamento

1. Gli organismi di gestione del Centro sono organismi atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi annuali ed il controllo della efficienza, e sono individuati in:
 - a) l'assemblea degli iscritti;
 - b) il comitato di gestione;
 - c) il presidente.
2. Ai fini della promozione di iniziative unitarie, scambi di esperienze tra i Centri finalizzata allo sviluppo dei Centri stessi ed all'integrazione delle attività in essi realizzate, è istituito il Comitato di Coordinamento comunale.
3. Il Comitato Cittadino di Coordinamento è costituito da:
 - a) i Presidenti dei Centri;
 - b) il Dirigente dell'area Sociale del Comune di Modugno;
 - c) l'Assessore municipale ai Servizi Sociali;
 - d) il Sindaco del Comune di Modugno o un suo delegato;
 - e) il Presidente della Commissione Servizi Sociali o un suo componente da lui delegato;
 - f) un rappresentante delle OO.SS. maggiormente rappresentative dei pensionati secondo la regola della turnazione annuale.

4. Il Comitato Cittadino di Gestione si riunisce periodicamente, almeno due volte l'anno, su convocazione del Dirigente dei Servizi Sociali che ne fissa la data, il luogo e l'ora delle riunioni.

Art. 10

Assemblea degli iscritti – composizione e convocazione

1. L'Assemblea è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al Centro;
2. L'Assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione;
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del Centro almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. Detto avviso deve riportare l'indicazione dell'Ordine del Giorno della seduta;
4. l'Assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 51% degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti;
5. L'Assemblea degli iscritti può essere convocata in maniera straordinaria:
 - a) su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di Gestione;
 - b) su richiesta di almeno un decimo degli iscritti.

↳ della metà più uno

Art. 11

Assemblea degli iscritti – compiti

1. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) raccogliere le candidature o auto candidature a componente del Comitato di Gestione;
 - b) indicare gli indirizzi generali delle attività del Centro;
 - c) valutare, esaminare e verificare il piano programmatico ed il consuntivo annuale predisposti dal Comitato di Gestione.

Le decisioni dell'Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 12

Comitato di Gestione – composizione

1. Il Comitato di Gestione è composto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al numero degli iscritti al Centro, secondo la seguente tabella:
 - a) fino a 400 iscritti: 6 componenti (preferibilmente 3 uomini e 3 donne);
 - b) numero di iscritti oltre i 400: 8 componenti (preferibilmente 4 uomini e 4 donne)
2. Fa parte, altresì, del Comitato di Gestione con diritto di voto l'Assessore Municipale o un suo delegato da individuarsi tra i componenti la Commissione

"Servizi Sociali" e un rappresentante legale dei sindacati pensionati maggiormente rappresentativi.

Art. 13

Elezioni del Comitato di Gestione

1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Sindaco su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Comitato in carica. Del giorno stabilito viene data comunicazione mediante avviso pubblico affisso nel territorio comunale almeno 30 giorni prima dell'espletamento delle votazioni.
2. Il seggio dovrà essere costituito, presso ogni Centro, con personale dell'Amministrazione designato dall'Assessorato ai Servizi Sociali nel numero di 3 unità ivi compreso il Presidente di seggio.
3. Le votazioni avvengono con voto segreto presso i Centri interessati in un solo giorno feriale, dalle ore 10.00 alle ore 18.30.
4. Gli elettori possono esprimere una preferenza. La preferenza sarà espressa apponendo il segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato. La stampa delle schede contenenti i nomi dei candidati in ordine alfabetico e tutto quanto necessario alle operazioni di voto e di spoglio è a cura dell'Amministrazione comunale.
5. Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica immediatamente dopo la chiusura del seggio.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali. *f. r.*

Art. 14

Candidature al Comitato di Gestione

1. I candidati alla carica di membro del Comitato di Gestione e gli elettori devono essere iscritti al Centro da almeno 60 giorni dalla data fissata per le elezioni.
2. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria intenzione, in forma scritta, durante l'Assemblea degli iscritti all'uopo convocata alla quale dovrà presenziare un incaricato dell'Assessorato ai Servizi Sociali con compito di segretario verbalizzante. L'incaricato dell'Assessorato provvede a trasmettere agli organi competenti il verbale dell'Assemblea ed il relativo elenco dei candidati.

3. L'elenco dei candidati deve essere affisso presso i locali del Centro e nelle sedi comunali almeno 15 giorni prima della data del voto allo scopo di dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri candidati.
4. Il numero dei candidati non può essere inferiore al numero dei componenti il Comitato di Gestione. Qualora si verificasse tale circostanza le competenze del Comitato vengono assunte dal Dirigente dei Servizi Sociali che entro i successivi 3 mesi provvederà all'indizione di nuove elezioni.

Art. 15

Elezione del Presidente e del vice Presidente del Comitato di Gestione

1. Il Presidente ed il vice Presidente del Comitato di Gestione vengono eletti direttamente dagli iscritti con l'espressione di una preferenza. Risulterà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze, il secondo classificato assumerà la carica di vice Presidente;
2. A parità di voti ottenuti è da considerarsi eletto il più anziano di età;
3. In caso di decadenza dalla carica di componente del Comitato di Gestione per qualsiasi motivazione, subentra il 1° dei non eletti.

Art. 16

Procedure per l'insediamento del Comitato di Gestione

1. Sono eletti nel Comitato di Gestione gli anziani che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è da considerarsi eletto il più anziano di età.
2. Il Presidente eletto, entro 10 giorni dalla sua elezione, convoca gli eletti per l'insediamento del nuovo Comitato di Gestione.

Art. 17

Validità delle sedute

1. Le sedute del Comitato di gestione sono valide se è presente il 51% dei suoi membri. *la metà più uno*
2. Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 18

Compiti del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione, oltre a quanto già previsto nel presente Regolamento:
 - a) pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione degli utenti alla gestione del Centro in base alle finalità già espresse, costituendo anche gruppi di lavoro;
 - b) stabilisce l'orario di apertura e chiusura del Centro garantendo l'apertura dello stesso anche nei periodi festivi ed estivi;
 - c) avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento e al potenziamento delle attività;
 - d) provvede a trasmettere agli uffici competenti il programma annuale delle attività del Centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea degli iscritti;
 - e) dà le indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall'Amministrazione comunale per le attività socio culturali dei Centri. Tali programmi, validi per l'anno successivo, devono pervenire all'Assessorato ai Servizi Sociali entro il 31 maggio di ogni anno;
 - f) vigila sull'attuazione dei programmi da realizzare nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del Centro combattendo ogni e qualsiasi pratica di esclusione;
 - g) provvede ad inoltrare agli uffici competenti eventuali richieste di intervento per opere di manutenzione nonché ogni altra richiesta che comporti l'utilizzo dei vari servizi esperiti dall'Amministrazione comunale;
 - h) predispone annualmente il consuntivo delle attività dell'anno precedente che deve essere sottoposto alla votazione dell'Assemblea degli iscritti;
 - i) concorda con i sindacati dei pensionati incontri periodici sui problemi degli anziani o, su richiesta dei sindacati stessi, momenti di incontro con gli anziani del Centro;
 - j) assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto dell'anziano nella vita comunitaria;
 - k) promuove l'attività di gruppi, organismi associazioni che offrono la loro collaborazione per il potenziamento del servizio;
 - l) assume iniziative atte a promuovere l'impegno degli anziani in attività socialmente utili e di volontariato;
 - m) provvede alla raccolta ed alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti i vari servizi e la loro dislocazione sul territorio, ai quali l'anziano può essere strettamente interessato.

Art. 19

Durata del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione dura in carica 3 anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti.
2. I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o per impedimento.
3. Nell'eventuale periodo di vacanza del Comitato le competenze dello stesso vengono assunte dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Modugno.

Art. 20

Criteri per il riparto dei fondi

1. L'Amministrazione comunale provvede, in sede di bilancio, alla destinazione di un fondo annuale per la gestione e le attività dei Centri.
2. Tale fondo viene ripartito dall'Assessorato ai servizi sociali nella misura del 40% fra i Centri funzionanti sul territorio, tenendo conto del numero degli iscritti in ciascun centro, per la gestione ordinaria del Centro e per la organizzazione di iniziative, anche con la partecipazione di soggetti terzi, organizzate nell'arco dell'anno in corso. Il restante 60% viene assegnato dall'Assessorato sulla base della valutazione dei programmi annuali presentati dai Comitati di Gestione previo parere della Commissione Consiliare per i Servizi Sociali.
3. Il fondo da destinarsi ai Centri sociali degli anziani viene determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio Comunale annualmente.
4. E' data facoltà ai Comitati di Gestione dei Centri di reperire sponsor e/o finanziatori di attività svolte a favore degli anziani.

Art. 21

Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. I Centri dipendono funzionalmente ed amministrativamente dall'Amministrazione comunale ed in particolare dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Modugno.

2. La Giunta municipale, all'inizio di ogni esercizio finanziario, approva, con atto deliberativo, i programmi di attività proposti dai singoli Comitati di Gestione.

Art. 22

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le deliberazioni e le determinazioni precedentemente adottate in materia di Centri per gli anziani.

Art. 23

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del Regolamento stesso.